CAMERA DEI DEPUTATI N. **4507**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CENTEMERO

Istituzione del Dipartimento per la prevenzione e la cura del disagio giovanile e altre disposizioni a tutela dei minori

Presentata il 24 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il completo e responsabile sviluppo di una persona dipende in gran parte dagli stimoli che si ricevono nel momento della crescita, dall'ambiente circostante e soprattutto da una corretta educazione. Non a caso, nei diversi stadi che portano alla realizzazione della persona è necessario far crescere il minore in un ambiente che sia il più sano possibile prestando particolare attenzione a tutto ciò che può disturbare la crescita dello stesso.

I minori, inoltre, necessitano inevitabilmente di una particolare difesa contro le « violenze » che possono provenire da una società in cui usi e costumi subiscono cambiamenti radicali e che, in alcuni casi, possono costituire ostacoli per gli individui che non hanno ancora raggiunto una completa maturazione fisica e soprattutto intellettuale. La tutela dei minori risponde a un'esigenza pubblica della società civile di garantire e difendere i diritti dei minori e degli adolescenti non solo nel momento in cui i soggetti che naturalmente dovrebbero assolvere questa funzione, ossia i genitori, non riescono a garantire sufficientemente tale protezione, ma soprattutto per prevenire e curare il disagio giovanile inteso come l'insieme di quei comportamenti devianti, spesso già presenti nell'infanzia, che si evidenziano nell'età giovanile. Questa esigenza di porre al centro degli interessi della società i minori, i loro bisogni e i loro diritti deve necessariamente prevedere la possibilità di proteggere il minore dalla sua famiglia e, contemporaneamente, di « curare » il sistema famiglia di cui esso stesso è parte, definendo con forza degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. A tale fine la presente proposta di legge è volta a creare le condizioni organizzative per la realizzazione, in particolare, di un sistema integrato di educazione, di istruzione e di cura del minore, fin dalla sua nascita, e per la partecipazione delle famiglie, anche con il coinvolgimento e la

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. Nello specifico, la presente proposta di legge è volta a tutelare i minori sia nell'ambito familiare che scolastico, per prevedere e curare il disagio giovanile (articolo 1). Al fine di assolvere a tale compito è istituita una struttura, il Dipartimento per la prevenzione e la cura del disagio giovanile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo e di coordinamento, in grado di promuovere iniziative per garantire l'attuazione della legge a favore di tutte le istituzioni scolastiche e alla quale hanno accesso tutti i soggetti che interagiscono con l'istituto scolastico, come i professori, i genitori e gli stessi alunni (articolo 2). Il Dipartimento è tenuto a predisporre appositi progetti con lo scopo di supportare i genitori, fin dal momento del concepimento e della nascita o dall'ingresso nella famiglia adottiva del minore, nonché a formare il personale docente e a prevedere la presenza sul territorio di esperti, in particolare psicologi, assistenti sociali e medici. Inoltre, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, anche con la collaborazione degli altri Ministri, le misure da adottare che dovranno comprendere interventi di prevenzione, formazione, informazione e cura del disagio giovanile (articolo 3). Sono altresì previsti per gli stessi genitori progetti diretti al rafforzamento della consapevolezza della genitorialità, con la presenza di psicologi, assistenti sociali e medici; all'assistenza anche individuale; alla formazione di gruppi di discussione e di mutuo aiuto; alla realizzazione di lezioni informative sulle dinamiche psichiche dell'età evolutiva. Per i docenti sono previsti corsi di formazione su problematiche dell'età evolutiva, disagi manifesti, motivazioni e dinamiche dell'apprendimento e, infine, per i minori sono previsti interventi come l'apertura di centri di informazione e consulenza, corsi di formazione per il rafforzamento della personalità e della socializzazione e corsi sull'educazione sessuale e sull'accettazione dell'altro (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e definizione).

1. La presente legge è diretta a tutelare i minori sia nell'ambito familiare che scolastico, al fine di prevenire e di curare il disagio giovanile.

2. Ai fini della presente legge, si intende per disagio giovanile l'insieme dei comportamenti devianti, in molti casi già presenti nell'infanzia, che si evidenziano nell'età giovanile.

ART. 2.

(Dipartimento per la prevenzione e la cura del disagio giovanile).

1. Al fine di promuovere la prevenzione e la cura del disagio giovanile, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per la prevenzione e la cura del disagio giovanile, di seguito denominato « Dipartimento », che svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento e che promuove iniziative per garantire l'attuazione della presente legge presso le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

2. Tutti i soggetti che operano nelle scuole di cui al comma 1 e, in particolare, i docenti, i genitori e gli alunni, hanno libero accesso alle attività del Dipartimento.

ART. 3.

(Interventi di prevenzione, formazione, informazione e cura).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, d'intesa con il Dipartimento e con la collaborazione degli altri Ministri, le misure da adottare per l'attuazione della presente legge, che comprendono anche interventi di prevenzione,

formazione, informazione e cura sul disagio giovanile.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento è tenuto, tra l'altro, a predisporre appositi progetti che hanno lo scopo di:

a) supportare i genitori, fin dal concepimento e dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia adottiva del minore;

b) formare il personale docente e prevedere un'adeguata presenza sul territorio di esperti, in particolare di psicologi, assistenti sociali e medici.

ART. 4.

(Progetti per genitori e per docenti).

1. Il Dipartimento promuove, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, progetti in favore dei genitori di minori diretti al rafforzamento della consapevolezza della genitorialità, con la presenza di psicologi, assistenti sociali e medici, che prevedono:

a) assistenza anche individuale;

b) gruppi di discussione e di mutuo aiuto;

c) lezioni informative sulle dinamiche psichiche dell'età evolutiva.

2. Il Dipartimento promuove, altresì, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, corsi di formazione in favore dei docenti in merito a:

a) problematiche dell'età evolutiva relative, in particolare, al disagio personale e relazionale;

b) disagi manifesti, quali abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, bullismo e altre manifestazioni indici di problemi psicologici;

c) motivazioni e dinamiche dell'apprendimento.

3. Il Dipartimento promuove, inoltre, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, appositi inter-

venti in favore dei minori che prevedono in particolare:

a) la realizzazione di centri di informazione e di consulenza;

b) la predisposizione di corsi di formazione per il rafforzamento della personalità e della socializzazione;

c) la predisposizione di corsi sull'educazione sessuale e sull'accettazione dell'altro.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0058580